



**COMUNE di AVERSA**  
(Provincia di Caserta)

**REGOLAMENTO sulla  
TUTELA  
della RISERVATEZZA dei  
DATI PERSONALI**

(Approvato con delibera commissariale n. 159 del 16 maggio 2002)

## S O M M A R I O:

- Art. 1 – Oggetto ed individuazione delle finalità istituzionali
- Art. 2 – Finalità della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati
- Art. 3 - Definizioni di riferimento
- Art. 4 - Individuazione delle banche dati
- Art. 5 - Titolarità e responsabilità della banca dati
- Art. 6 - Soggetti incaricati del trattamento dei dati
- Art. 7 - Trattamento dei dati
- Art. 8 – Trattamento di dati particolari
- Art. 9 - Informazione
- Art. 10- Diritti dell'interessato
- Art. 11 - Rapporti con il garante
- Art. 12 – Sicurezza
- Art. 13 Consenso
- Art. 14 - Controlli
- Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

## **ART. 1**

### **OGGETTO ed individuazione delle finalità istituzionali**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dal Comune di Aversa in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione dell'art. 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:

A) le funzioni previste dalla legislazione statale, dallo Statuto, e dai regolamenti;  
B) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, intese, accordi di programma e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente  
C) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza così di seguito individuate:

- 1.Finalità di amministrazione
- 2.Finalità di contabilità
- 3.Finalità di consulenza
- 4.Finalità connesse all'attività commerciale
- 5.Finalità di carattere sociale
- 6.Finalità di informazione, istruzione, cultura e valorizzazione del tempo libero
- 7.Finalità di amministrazione della popolazione
- 8.Finalità di carattere elettorale
- 9.Finalità di attività istituzionali in ambito comunitario e/o internazionale (accordi di collaborazione e gemellaggio)
- 10.Finalità di ordine e sicurezza pubblica
- 11.Finalità di protezione civile
- 12.Finalità di difesa dell'ambiente e della sicurezza della popolazione
- 13.Finalità di pianificazione urbanistica e amministrazione del territorio
- 14.Finalità di progettazione, affidamento o esecuzione di opere pubbliche
- 15.Finalità di accertamento e riscossione di tasse ed imposte
- 16.Finalità di relazioni con il pubblico

## **ART. 2**

### **FINALITA' della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati**

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, favoriscono la trasmissione di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi che sviluppino in collaborazione con l'Amministrazione comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui **al precedente art 1.**

2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione dati ad alta velocità.

### ART. 3 DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

1 Per l'applicazione del presente regolamento si intende per:

"**banca dati**", qualsiasi complesso di dati personali distribuito in uno o più archivi elettronici e non dislocati in uno o più luoghi organizzato secondo molteplicità di regola tali da facilitarne il trattamento;

"**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente mediante riferimento a qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

"**dato anonimo**" il dato che in origine, o a seguito di trattamento non può essere associato ad una determinata persona fisica o giuridica;

"**dati sensibili**" i dati personali con i quali si identificano l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, nonché i dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1 lett. a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale;

"**titolare**" Comune di AVERSA cui competono le decisioni in ordine alla finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali, compresa la sicurezza nella persona del Sindaco;

"**responsabile**" la persona fisica o giuridica appositamente incaricata per la gestione di servizi, preposta al trattamento di dati personali;

"**incaricato**" la persona fisica incaricata dal responsabile dello svolgimento delle operazioni di trattamento e operante sotto la sua diretta responsabilità;

"**Garante**" l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della L. n. 675 del 31.12.1996

"**interessato**" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione a cui si riferiscono i dati personali;

"**trattamento**", qualunque operazione o insieme di operazioni, svolte con o senza l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni;

"**comunicazione**" l'operazione con cui si dà conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

"**diffusione**" l'operazione con cui si portano a conoscenza di soggetti indefiniti i dati personali, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione,

"**blocco**" la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

"**misure minime**" il complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza di protezione, previste nel presente Regolamento;

"**strumenti**" i mezzi elettronici o comunque automatizzati con cui si effettua il trattamento.

- 2 Alla gestione in via informatizzata dei dati personali, finalizzata allo svolgimento dell'attività amministrativa ed all'emanazione di atti e provvedimenti, si procede con l'atto amministrativo elettronico, che deve intendersi quale atto redatto con strumenti informatici e telematici, secondo le forme previste dall'art. 3 comma 2 del d. lgs. 12.2.1993. n.39.
- 3 La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal d.p.r. 10. 11.97 n. 513.
- 4 La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente comma 3 è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all'utilizzo della firma digitale.

**ART. 4**  
**INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI**

1. Le banche dati di cui all'art. 1 comma 2 lett. A della legge 31.12.1996 n. 675 gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate dai responsabili di Area che ne effettuano il censimento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento indicando:
  - a) denominazione della banca dati e tipologia dei dati personali in essa contenuti;
  - b) le norme o comunque le finalità istituzionali che impongono la tenuta della banca dati;
  - c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le misure di sicurezza adottate o da adottarsi.
2. La Giunta Municipale con proprio atto, entro 30 giorni dalla individuazione di cui al comma precedente, prende atto delle banche dati esistenti nella propria struttura demandando al Sindaco l'individuazione dei responsabili del trattamento scelti tra i Responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Di norma le banche dati di cui al presente regolamento sono gestite in forma elettronica.
4. Dirigenti e/o Responsabili di uffici e servizi comunicano al Segretario Comunale, anche ai fini della notificazione al Garante di cui all'art. 7 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, le banche dati tenute in forma cartacea o informatizzata.

**ART. 5**  
**TITOLARITA' E RESPONSABILITA' DELLA BANCA DATI**

1. Il Comune di Aversa é titolare delle banche dati gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad essa afferenti.
2. Il Sindaco nomina il responsabile delle singole banche dati con provvedimento motivato, sulla base di quanto previsto dall' art. 8, c. 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. Nel medesimo provvedimento di cui al precedente comma 1 può essere indicato un sostituto in caso di assenza o impedimento del responsabile della banca dati e possono essere stabilite le modalità di relazione e le forme di responsabilità relative ai trattamenti o alla gestione di banche dati condivise da più articolazioni organizzative.
4. Il Responsabile:
  - a) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento di dati affidate ad operatori appartenenti al Settore o alle unità operative cui sovrintende;
  - b) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;
  - c) procede alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
  - d) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati;
  - e) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi.
  - f) cura la realizzazione delle singole banche dati cui sovrintende con il Centro Elaborazione Dati del Comune;
  - g) cura la comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e la loro diffusione;
  - h) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento.
5. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al

Sindaco e al Segretario Comunale.

## **ART. 6**

### **SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI**

1. A cura del responsabile della banca dati, vengono individuati in apposito elenco i soggetti incaricati e responsabili del trattamento, da svolgersi secondo le modalità di cui agli art. 9 e 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all'inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento.

## **ART. 7**

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

1. I dati in possesso dell'Amministrazione sono di norma trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati, con i sistemi di sicurezza indicati nell'art. 12 del presente Regolamento..

2. Al fine di rendere maggiormente efficace il trattamento dei dati e di garantirne una corretta estrazione, tutti i settori si uniformano entro il **31 dicembre 2002** al sistema del Protocollo Generale del Comune.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata, fatta salva la specifica disciplina del diritto di accesso e sulla trasparenza dell'attività amministrativa di cui alla L. 241/90;.

4. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco o la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o di settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria

5. A cura del Responsabile dell'Unità organizzativa competente vengono dettate opportune istruzioni per garantire la riservatezza degli oggetti iscritti al Protocollo generale e nella successiva fase di trasformazione in dati, con particolare riferimento ai dati sensibili.

Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, nel caso di conferimento della gestione di una banca dati ad un soggetto privato, per garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto della riservatezza, stipula un protocollo d'intesa nel quale dovranno stabilirsi:

- a) la finalità e le modalità di trattamento;
- b) il ruolo del soggetto privato (titolare e responsabile)
- c) i compiti del soggetto privato;
- d) i dipendenti della struttura privata incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 19 della L. 675/96;
- e) le modalità per consentire l'esercizio dei diritti dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 13 della L. 675/96;
- f) le misure di sicurezza che il soggetto privato deve adottare.

Il trattamento dei dati personale da parte del soggetto privato, al di fuori delle finalità di cui al punto a del precedente comma, è ammesso solo con il consenso, espresso in forma scritta, dell'interessato. Il consenso può riguardare in tutto o in parte il trattamento.

**Art. 8**  
**TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI**

I dati sensibili (l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale, nonché i dati personali atti a rivelare provvedimenti di cui all'art.686 commi 1 lett. a) e d), 2 e 3 del codice di procedura penale -iscrizioni nel casellario giudiziario) di cui al 1° comma dell'art. 22 e dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n° 675, possono essere oggetto di trattamento da parte di soggetti pubblici solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico, con il consenso scritto dell'interessato e comunque previa autorizzazione del Garante da richiedere di volta in volta.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 22 comma 3 bis della legge 675/1996, nel caso in cui la legislazione preveda solo le rilevanti finalità pubbliche e non anche i dati e le operazioni eseguibili, identifica e rende pubblici i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi.

I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo e la personalità dell'interessato.

**ART. 9**  
**INFORMAZIONE**

1. A cura del responsabile della banca dati o di un suo delegato, viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. I Dirigenti e/o Responsabili degli uffici e servizi favoriscono a tal fine l'introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e dichiarazioni facoltative di consenso alla circolazione, ad eccezione delle ipotesi previste dall'art. 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

**ART. 10**  
**DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Il soggetto i cui dati sono contenuti in una banca dati ha il diritto di ottenere, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione della richiesta, a cura del Responsabile del trattamento:

la conferma dell'esistenza o meno di trattazione di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma chiara dei medesimi dati, della origine e delle finalità del loro trattamento;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

l'aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

l'attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate a conoscenza a coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.

1. Le richieste per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono presentate all'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune.

2. La Giunta comunale determina il contributo spese a carico del richiedente, in via transitoria, sino all'adozione del regolamento di cui all'art. 33, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. Nelle ipotesi in cui per la sensibilità dei dati sia necessario il consenso dell'interessato, il medesimo consenso è prestato in forma scritta, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.

## **ART. 11 RAPPORTI CON IL GARANTE**

1. Il responsabile della Banca dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

## **ART. 12 SICUREZZA**

I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante la scelta di adeguate e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

E' fatto divieto al personale di consentire ad Amministratori, Cittadini e altre persone non autorizzate per iscritto dal Responsabile o dal Titolare di utilizzare gli strumenti informatici, personal computer o video terminali, installati negli uffici.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 1 lett. c del DPR 28.7.99 n. 318, individua, con apposito atto, l'Amministratore di sistema nella persona del Responsabile del Centro Elaborazione dati del Comune cui affidare il compito di garantire le misure minime di sicurezza del sistema informativo comunale nonché sovrintendere al sistema informatico e di consentirne l'utilizzazione nonché predisporre il documento programmatico sulla sicurezza previsto dall'art. 6 del richiamato DPR 318/99.

Per tutti i dati contenuti in elenchi, registri o banche dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, anteriormente all'inizio del trattamento, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:

una parola chiave per l'accesso ai dati da fornire agli incaricati del trattamento;

l'individuazione per iscritto, dell'incaricato o degli incaricati del trattamento i quali hanno accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;

l'individuazione per iscritto dell'eventuale uso di più parole chiave e i soggetti preposti alla loro custodia; le tecniche di cifratura o l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

Gli atti e i documenti contenenti i dati, tenuti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, devono essere custoditi in archivi accessibili solo a personale espressamente autorizzato e, se affidati ad incaricati diversi per il trattamento, devono essere da questi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

Nel caso di trattamento di dati sensibili (art.22 e 24 L. 675/1996), tenuti senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, devono essere osservate, inoltre, le seguenti modalità:

gli atti e i documenti contenenti dati, se affidati a incaricati diversi per il trattamento, sono conservati, fino alla restituzione in contenitori muniti di serratura;

l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti, comunque regolarmente autorizzati, che vi vengono ammessi.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato personale. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al 3° e 4° comma del presente articolo.



### **Art.13 CONSENSO**

L'obbligo di acquisizione del consenso è escluso quando il trattamento riguarda:

- i dati raccolti e detenuti in base a un obbligo previsto dalla legge, da regolamento o da norme comunitarie;
- i dati detenuti in pubblici registri, fermi restando i limiti stabiliti per la loro conoscibilità e pubblicità;
- l'esercizio della professione di giornalista;
- i dati relativi allo svolgimento di attività economiche (senza l'estensione alle attività di informazione commerciale, ecc.);
- i casi di necessità per la vita o l'incolumità dell'interessato e lo stesso non è in grado di acconsentire;
- attività investigativa prevista dal codice di procedura penale, o alla difesa in giudizio (limitatamente alla comunicazione);
- finalità di ricerca scientifica o di statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta.

### **ART. 14 CONTROLLI**

1. A cura del Responsabile della Banca dati sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della Banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stata approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è ripubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 3) comma 4 delle disposizioni finali e transitorie dello statuto comunale.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.